

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 SETTEMBRE 1996, n. 571

**ESECUZIONE DELL'INTESA FRA IL MINISTRO PER
I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED IL
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA, FIRMATA IL 13 SETTEMBRE 1996,
RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI
DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD
ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.**

(GU n. 262 del 08/11/1996)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'ART. 87 DELLA COSTITUZIONE;

*VISTA LA LEGGE 25 MARZO 1985, N. 121, RECANTE RATIFICA ED
ESECUZIONE DELL'ACCORDO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATO A
ROMA IL 18 FEBBRAIO 1984, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO
LATERANENSE DELL'11 FEBBRAIO 1929, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
SANTA SEDE;*

*VISTA LA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, RECANTE DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI;*

*VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA
RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 1996;*

*SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI;
DECRETA:*

PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'INTESA FRA IL MINISTRO PER I
BENI CULTURALI E AMBIENTALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA, FIRMATA IL 13 SETTEMBRE 1996.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 26 SETTEMBRE 1996

SCALFARO

PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VELTRONI, MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 29 OTTOBRE 1996

REGISTRO N. 3 PRESIDENZA, FOGLIO N. 94

Annesso A

ALLEGATO INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

Preambolo

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

QUALE AUTORITÀ STATALE CHE SOVRINTENDE ALLA TUTELA, ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 12 LUGLIO 1996, E

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CHE, DEBITAMENTE AUTORIZZATO DALLA SANTA SEDE, AGISCE A NOME DELLA CONFERENZA STESSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL SUO STATUTO E IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLE NORME E NEGLI ORIENTAMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, RISPETTIVAMENTE DEL 14 GIUGNO 1974 E DEL 9 DICEMBRE 1992, AI FINI DELLA COLLABORAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, N. 1, COMMI 1 E 2, DELL'ACCORDO ITALIA-SANTA SEDE DEL 18 FEBBRAIO 1984, CONCORDANO SULLE MODALITÀ PREVISTE, IN PRIMA ATTUAZIONE, DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.

ART. 1.

1 . SONO COMPETENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE DALLE PRESENTI DISPOSIZIONI:

a) A LIVELLO CENTRALE, IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DA LUI

DESIGNATI; IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LE PERSONE DA LUI EVENTUALMENTE DELEGATE;

b) A LIVELLO LOCALE, I SOPRINTENDENTI E I VESCOVI DIOCESANI O LE PERSONE DELEGATE DAI VESCOVI STESSI.

2 . PER QUANTO CONCERNE I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO, GLI ARCHIVI E LE BIBLIOTECHE AD ESSI APPARTENENTI, GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA, LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA E LE LORO ARTICOLAZIONI, CHE SIANO CIVILMENTE RICONOSCIUTI, CONCORRONO, A LIVELLO NON INFERIORE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA, CON I SOGGETTI ECCLESIASTICI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA SANTA SEDE, NELLA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI STATALI DI CUI AL MEDESIMO COMMA.

ART. 2.

1 . AI FINI DI CUI ALLA PREMESSA DELLA PRESENTE INTESA, I COMPETENTI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, ALLO SCOPO DELLA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI O DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMI PLURIENNALI E ANNUALI DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI E I RELATIVI PIANI DI SPESA, INVITANO AD APPOSITE RIUNIONI I CORRISPONDENTI ORGANI ECCLESIASTICI.

2 . IN TALI RIUNIONI GLI ORGANI DEL MINISTERO INFORMANO GLI ORGANI ECCLESIASTICI DEGLI INTERVENTI CHE INTENDONO INTRAPRENDERE PER I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE E ACQUISISCONO DA LORO LE EVENTUALI PROPOSTE DI INTERVENTI, NONCHÉ LE VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE ESIGENZE DI CARATTERE RELIGIOSO.

3 . NELLE MEDESIME RIUNIONI GLI ORGANI ECCLESIASTICI INFORMANO GLI ORGANI MINISTERIALI CIRCA GLI INTERVENTI CHE A LORO VOLTA INTENDONO INTRAPRENDERE.

ART. 3.

1 . GLI ORGANI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E GLI ORGANI ECCLESIASTICI COMPETENTI POSSONO ACCORDARSI PER REALIZZARE INTERVENTI ED INIZIATIVE CHE PREVEDONO, IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, LA PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA RISPETTIVAMENTE DELLO STATO E DI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICI, OLTRE CHE, EVENTUALMENTE, DI ALTRI SOGGETTI.

ART. 4.

1 . FRA GLI ORGANI MINISTERIALI E QUELLI ECCLESIASTICI COMPETENTI AI SENSI DELL'ART. 1 È IN OGNI CASO ASSICURATA LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE IN ORDINE ALLE DETERMINAZIONI FINALI E ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E ANNUALI E DEI PIANI DI SPESA, NONCHÉ ALLO SVOLGIMENTO E ALLA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3.

ART. 5.

1 . IL VESCOVO DIOCESANO PRESENTA AI SOPRINTENDENTI, VALUTANDONE CONGRUITÀ E PRIORITÀ, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DI RESTAURO, DI CONSERVAZIONE O QUELLE DI AUTORIZZAZIONE, CONCERNENTI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ DI ENTI SOGGETTI ALLA SUA GIURISDIZIONE, IN PARTICOLARE PER QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ART. 2.

2 . LE RICHIESTE DI CUI AL COMMA 1, PRESENTATE DAGLI ENTI ECCLESIASTICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, SONO INOLTRE AI SOPRINTENDENTI PER IL TRAMITE DEL VESCOVO DIOCESANO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

3 . LE RICHIESTE DI INTERVENTO RIGUARDANTI I BENI LIBRARI VENGONO PRESENTATE, PER IL TRAMITE DEL VESCOVO DIOCESANO, ALL'UFFICIO CENTRALE COMPETENTE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

ART. 6.

1 . A NORMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI I BENI CULTURALI APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE SONO ASSUNTI DAL COMPETENTE ORGANO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PREVIA INTESA, PER QUEL CHE CONCERNE LE ESIGENZE DI CULTO, CON L'ORDINARIO DIOCESANO COMPETENTE PER TERRITORIO E SONO COMUNICATI AI TITOLARI DEI BENI PER IL TRAMITE DELL'ORDINARIO STESSO.

ART. 7.

1 . AL FINE DI VERIFICARE CON CONTINUITÀ L'ATTUAZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE DALLE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI ESAMINARE I PROBLEMI DI COMUNE INTERESSE E DI SUGGERIRE ORIENTAMENTI PER IL MIGLIORE SVILUPPO DELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE FRA LE PARTI, È ISTITUITO L'"OSSERVATORIO CENTRALE PER I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA".

2 . L'OSSERVATORIO È COMPOSTO IN MODO PARITETICO DA RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA ED È PRESIEDUTO, CONGIUNTAMENTE, DA UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO E DA UN VESCOVO RAPPRESENTANTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. LE RIUNIONI SONO TENUTE ALTERNATIVAMENTE PRESSO LE SEDI DEL MINISTERO E DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E SONO CONVOCATE ALMENO UNA VOLTA OGNI SEMESTRE, NONCHÉ OGNI VOLTA CHE I PRESIDENTI LO RITENGANO OPPORTUNO.

3 . ALLE RIUNIONI POSSONO ESSERE INVITATI A PARTECIPARE RAPPRESENTANTI DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI E DI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 8.

1 . LE PRESENTI DISPOSIZIONI POSSONO COSTITUIRE BASE DI RIFERIMENTO PER LE EVENTUALI INTESE STIPULATE, NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, TRA LE REGIONI E GLI ALTRI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI E GLI ENTI ECCLESIASTICI.

ROMA, 13 SETTEMBRE 1996

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VELTRONI

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

RUINI